C.I.S.S. 38
CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Via Ivrea, 100 – 10082 CUORGNÉ (TO) Sito web: http://www.ciss38.it
consorzio.ciss38@ruparpiemonte.it ☎ 0124/657931 0124/651796 C.F. / P.I. 07262240018

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

Art.1 - Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.S. 38, della normativa in materia di divieto di fumo che persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori" nonchè la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

Art. 2 – Fonti

La materia è disciplinata dai seguenti provvedimenti:

- legge n. 584/1975 "Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- artt. 16,17 e 18 della legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- art. 52, comma 20, della legge n. 448/2001;
- art. 51, 2° comma, della legge n. 3/2003 "Tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.03;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003;
- Piano Sanitario Nazionale per il triennio 2003-2005;
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della salute;

- art. 1, commi 189-190-191, della legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005);
- delibera aziendale n. 2 del 05.01.2005 ”Applicazione delle disposizioni in materia di divieto di fumo nei locali chiusi”.

Art. 3 - Divieto di fumo

In base alla normativa vigente (art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003) è vietato fumare in tutti i locali chiusi delle Strutture gestite dal Consorzio compresi gli uffici della sede centrale delle sedi distaccate nonchè i locali adibiti ad archivio, magazzino o ad altro.

Art.4 – Pubblicità

Nei locali del Consorzio, così come previsto dal DPCM 23 dicembre 2003, sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano il divieto di fumo, recanti la scritta «VIETATO FUMARE» integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

Art. 5 - Soggetti cui spetta vigilare, accertare e contestare le infrazioni

Per ciascuna delle Strutture di competenza sono nominati, con specifico ordine di servizio da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi, gli incaricati della vigilanza sull’osservanza del divieto, dell’accertamento e della contestazione delle infrazioni e di verbalizzarle.
Viene ribadita la possibilità degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di svolgere tali attività di propria iniziativa, ovvero nell’ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall’art. 13, quarto comma, della legge n. 689/1981.

Art. 6 - Attività dei soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni

I soggetti di cui al precedente articolo svolgono le seguenti attività:

a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
c) redigere il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla Legge n.890/1982.

Art. 7 - Applicazione delle sanzioni

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, ovvero:

sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da €. 27,50 ad € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni (art. 7 L. 584/1975).

Art. 8 – Pagamento in misura ridotta.

E' ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria prevista, in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del

procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro 60 gg. dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione (art. 16 Legge n. 689/1981 e successive modificazioni).

Trascorso tale termine senza che sia avvenuto il pagamento, l'operatore che ha accertato la violazione invia il rapporto al Prefetto di Torino, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (art. 18 citata legge 689/1981).

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, secondo la procedura di cui all'art 18 della legge 689/1981.

Art. 9 - Riscossione delle sanzioni.

Il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato con versamento su:

1. **CONTO CORRENTE BANCARIO N. 4149 – ISTITUTO BANCARIO S.PAOLO DI TORINO – AG. IVREA ABI 1025 – CAB 30540 CODICE AGENZIA 0335 intestato a A.S.L. 9 – UFFICIO LEGALE;**

oppure:

2. **CONTO CORRENTE POSTALE n. 12443107 intestato a A.S.L. 9 – UFFICIO LEGALE,**

indicando la seguente causale di versamento **"Infrazione al divieto di fumo".**

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, **dovrà inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del verbale di contestazione a:**

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.S. 38 – Ufficio Personale - Via Ivrea 100 – 10082 Cuorgnè.

Art. 10- Incompatibilità

Il presente Regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme nazionali e/o regionali incompatibili con le disposizioni del medesimo.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera di approvazione.

Spetta a qualunque dipendente, osservarlo e farlo osservare.